

IN BREVE

FOTOVOLTAICO E ANTINCENDIO:
LA NOTA D.C.PREV 14030/2025

Dal 1° settembre 2025 chi ha un impianto fotovoltaico sopra un'attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco ha nuovi obblighi. Qui ci sono quali sono, chi ne risponde e ogni quanto.

Fonte: Nota D.C.PREV. n. 14030 del 1° settembre 2025, «Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici»; chiarimenti con Nota n. 14668 del 10 settembre 2025.

1/9/2025 in vigore; le due note del 2012 non valgono più	2 anni verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi	62446-3 la specifica IEC TS dell'ispezione termografica	1.500 V tensione massima in continua degli impianti che rientrano	800 W sotto questa potenza la linea guida non si applica
--	--	---	---	--

IL PUNTO IN CINQUE RIGHE

- 01 Il fotovoltaico non diventa un'attività soggetta.** Cambia come viene trattato quando sta sopra un'attività che lo è già.
- 02 Installarlo modifica le condizioni di sicurezza.** Si gestisce con SCIA, oppure con la valutazione del progetto quando c'è aggravio.
- 03 Sugli impianti già in funzione non nasce una pratica,** ma un obbligo di esercizio: verifica ogni due anni, registro aggiornato, termografia.
- 04 Ogni modifica fa ripartire l'obbligo:** revamping, ampliamento o aumento di potenza, senza aspettare i due anni.
- 05 Risponde il titolare dell'attività,** non chi ha installato i moduli.

A CHI SI APPLICA

Rientrano

- impianti fino a 1.500 V in corrente continua
- su edifici civili, industriali, commerciali e rurali
- su pergole, tettoie e pensiline collegate all'edificio
- pensiline dei parcheggi, se interferiscono con l'attività
- sempre se l'edificio ospita un'attività soggetta: capannoni e depositi, alberghi, scuole, strutture sanitarie, superfici di vendita

Restano fuori

- impianti a terra
- impianti plug & play
- impianti sotto gli 800 W
- agrivoltaico a oltre 100 m da edifici soggetti
- impianti a concentrazione su inseguitori

SERVE AGGIORNARE LA SCIA?

SITUAZIONE	CHE COSA COMPORTA	RIFERIMENTO
Attività non compresa nell'Allegato I	Nessun adempimento antincendio; restano gli obblighi sull'impianto elettrico.	All. I DPR 151/2011
Attività soggetta, impianto conforme, nessuna criticità	Nessun aggravio: si procede con SCIA.	art. 4 DPR 151/2011
Categoria B o C, con aggravio	Valutazione del progetto da parte del Comando VVF prima di realizzare l'impianto.	art. 3 DPR 151/2011
Impianto già in funzione, nessuna modifica	Nessuna pratica nuova, ma valgono gli obblighi di esercizio: verifica, registro, termografia.	cap. 5 linea guida
Revamping, ampliamento, aumento di potenza	Nuova verifica documentata; se cambiano le condizioni di sicurezza, anche nuova SCIA.	cap. 5 - art. 4

Regime transitorio. Se l'intervento era già avviato prima del 1° settembre 2025 e la data è documentabile (istanza ai VVF, titolo edilizio, contratto firmato, preventivo accettato, progetto definitivo) vale la disciplina precedente. La data va documentata, non dichiarata.

CHE COSA VA FATTO, E OGNI QUANTO

GLI OBBLIGHI DI ESERCIZIO

CHE COSA	QUANDO
Verifica documentata su giunzioni, serraggi e punti caldi	Ogni 2 anni, e comunque a ogni trasformazione, ampliamento o modifica. È l'adempimento nuovo.
Ispezione termografica secondo IEC TS 62446-3	Periodica, in funzione dei sistemi di monitoraggio presenti sull'impianto. Noi consigliamo un rilievo ogni sei mesi, a inizio e fine stagione.
Controlli sull'impianto elettrico	Secondo le norme tecniche applicabili, come già prima.
Manuale d'uso e manutenzione	Obbligatorio e aggiornato: deve corrispondere all'impianto reale.

IL REGISTRO DEI CONTROLLI (DM 1° SETTEMBRE 2021)

Non è un allegato della pratica: è il documento che, anni dopo, dimostra che le verifiche ci sono state. Sul fotovoltaico deve riportare almeno:

- lo stato dell'impianto all'avvio del monitoraggio
- microfratture, danni, dilatazioni anomale, condensa nei moduli
- ombreggiamenti significativi e il loro programma di controllo
- revamping, piano di pulizia e monitoraggio continuo
- interventi eseguiti e programmati
- accessi e percorsi per la manutenzione, linee vita comprese

LA TERMOGRAFIA: QUANDO UN RILIEVO VALE COME PROVA

Si guarda l'impianto con la termocamera mentre lavora, e si cercano i punti che scaldano più del dovuto. Un morsetto allentato, una giunzione ossidata o una cella danneggiata scaldano molto prima di rompersi, e sono fra le cause di innesco più frequenti.

Un termogramma senza scala di temperatura non è un dato. Il rilievo vale se riporta la temperatura misurata, la differenza rispetto ai moduli vicini, la posizione esatta dell'anomalia e la firma di chi lo ha eseguito. È la differenza tra una ripresa con un drone termico e un documento da allegare al registro.

Con il monitoraggio della produzione incrociato con i dati meteo, la termografia arriva anche dove un calo si è già visto, e separa i moduli guasti da quelli solo sporchi.



Tirano (SO), 28 luglio 2024: i pannelli bruciati sul tetto di una casa. Foto Vigili del Fuoco, Comando di Sondrio, CC BY 4.0.

CHE COSA CONSEGNIAMO, E CHI FIRMA

Rapporto secondo IEC TS 62446-3 con le condizioni di irraggiamento dichiarate; termogrammi con scala, accanto alle foto della stessa passata; mappa delle anomalie georeferenziate e classificate per gravità; estratto pronto per il registro.

Ing. Davide Giovinazzo

Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Albo A
n. 6775

Termografia

Certificato UNI EN ISO 9712 livello II

Volo

Operatore e piloti ENAC · EASA